

attivando in tal senso la clientela "più affezionata", che aveva personalmente inviato di volta in volta dal SIMONA.

Affermava che in tale operazione, come in altre di cui si dirà oltre, il BECCARIA era stato un mero prestanome.

Tale ultima affermazione veniva confermata dallo SPINELLI in pari data.

Dai suesposti elementi si ricava inequivocabilmente che già nel 1997 la BPL era nella disponibilità della partecipazione di maggioranza della BANCA POPOLARE di CREMA, pur attraverso detti soggetti fiduciari.

Debbono dunque considerarsi animate da meri intenti difensivi le dichiarazioni rese sul punto dal FIORANI alla CONSOB nel 2002, nel corso del citato procedimento lodigiano.

E' evidente come tali condotte siano inquadrabili nell'ambito del reato di cui all'art. 2638 c.c., ipotizzato al capo d) dell'incolpazione a carico del FIORANI.

Va significativamente aggiunto, come si è del reato appurato da detta documentazione sequestrata, che i menzionati "passaggi" azionari erano stati contrassegnati dal conseguimento di notevoli *capital gain* per le parti investite dall'operazione e dunque all'evidenza adeguatamente premeditate.

Può dirsi dunque provata, a parere della scrivente, anche attività di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 tuf, come del resto ipotizzata nell'ambito del reato associativo di cui al capo a) dell'incolpazione anche con riguardo a tale operazione.

D'altra parte, va evidenziato come dalle dichiarazioni del PATRINI sia emerso che i dividendi delle azioni in questione per gli anni 1996-1997²³ sono tuttora custoditi dal SIMONA in nero su un conto estero in fase di individuazione ed evidentemente noto al FIORANI che ben si è guardato, nel corso dei suoi interrogatori agli inquirenti, di far luce su tale disponibilità extracontabile.

L'operazione ADAMAS ed il conto BASINCO

Dalle indagini in questione, come si è accennato in premessa, emergeva che i vertici della BPL, con l'ausilio di una serie di soggetti loro legati, si erano impadroniti dell'istituto compiendo numerosissime operazioni di vera e propria appropriazione indebita di ingenti somme di denaro, in parte suddivise con detti

²³ Ammontanti, secondo le indicazioni dello stesso PATRINI a £.3.200.000.000.

Ch

soggetti, in parte con presumibile destinazione "esterna", come si ricava dalle riportate e pur non del tutto scoperte dichiarazioni del PATRINI²⁹.

Una di queste operazioni aveva riguardato l'acquisizione della BANCA ADAMAS, di proprietà della famiglia BASSANI, che attraverso i fiduciari di quest'ultima MARMONT e CONTI, veniva ceduta alla BPL in tre tempi, con importi maggiorati del loro valore ed in parte retrocessi dalla parte venditrice su conti esteri riconducibili al FIORANI³⁰, con provenienza da conto intestato ad altra società dei BASSANI, la BASINCO NV, acceso presso la BPL SUISSE.

a) Le dichiarazioni di MENCLOSSI

Sul punto, il 9.11.2005, il MENCLOSSI tracciava le origini della ADAMAS e delle vicende, anche di rilevanza penale, che l'avevano contrassegnata dal 1998 al 2003.

La ADAMAS, facente capo a GALLO Pierluigi e ad alcuni imprenditori torinesi, era operativamente in mano allo stesso GALLO ma soprattutto a DONATI Fabrizio. Intorno alla metà degli anni novanta, il DONATI aveva cercato di coinvolgere nell'istituto il menzionato MARMONT DU HAUT CHAMP Paolo, dirigente della Banca Commerciale di Lugano, dove, a dire del MENCLOSSI, era venuto in contrasto con i ROVELLI. Il DONATI aveva pertanto aiutato il MARMONT a sganciarsi da detto istituto e ad entrare nell'ADAMAS, e ciò anche e soprattutto per qui convogliare, proprio tramite il predetto, nuovi clienti o potenziali soci di rilievo. Era stato così che la famiglia BASSANI, della ricca imprenditoria milanese, era entrata in ADAMAS finendo per gradualmente acquisire la totalità delle relative azioni.

A curare i generali interessi dei BASSANI³¹ erano stati sia il citato MARMONT che CONTI Fabio Massimo, tant'è che gli stessi erano diventati presidente e vicepresidente della stessa ADAMAS, mentre i menzionati DONATI e GALLO erano ai vertici del consiglio di amministrazione.

Ad un certo punto verso gli anni 1996-1997, MARMONT e CONTI avevano imposto la presenza nell'ADAMAS, quale vicedirettore generale, di MONTESI Filippo, che aveva finito con l'esautorare il DONATI inserendo la banca in attività di *trading* azionario soprattutto con controparti italiane che operavano con operazioni "chiuse", ossia con operazioni che generavano da una parte commissioni fittizie per la banca e dall'altra guadagni certi per i beneficiari di tali attività.

²⁹ Il quale, come si è visto, ha parlato di finanziamenti ad importanti uomini politici dai quali evidentemente ne ricevevano un tornaconto, quantomeno di "copertura" della persistente illegale operatività dell'istituto in questione.

³⁰ Accesi presso la BDL di Lugano e la PKB di Lugano (quanto a quest'ultima, trattasi del conto STROZZI sul quale si dirà oltre e sul quale era confluita la somma di €3.450.000).

³¹ Collegati alla BASEX, poi fusa nella stessa ADAMAS, e alla VICTORIA & EAGLE ASSET MANAGEMENT, con cui avevano creato una sorta di *family office* a Lugano.

Fu così che nel 1998 la BPL acquistava il 60% della ADAMAS per un controvalore di 55 milioni di franchi svizzeri pari a 36 milioni di euro, nel 2001 un ulteriore 20% per 33 milioni di franchi svizzeri pari a 22 milioni di euro, mentre nel 2003 veniva acquistata l'ultima *tranche* del 20% per 30 milioni di euro, e dunque con un'enorme ed ingiustificata lievitazione del prezzo unitario di tali azioni dal primo al terzo versamento, soprattutto ove si pensi che il costo delle azioni di minoranza, acquisite successivamente, era stato all'evidenza superiore a quello di quelle di maggioranza, acquisite in prima battuta.

Il MENCLOSSI aggiungeva che l'operazione era stata costruita e gestita da VISMARA³² e dal suo collaboratore RHO, su incarico del FIORANI, che aveva avuto un personale e significativo tornaconto economico, in particolare ricevendo in occasione della sola prima *tranche* di cui si è detto la somma di 10 milioni di franchi svizzeri che gli era stata bonificata su un conto acceso presso la BDL di Lugano e in realtà provenienti dalla BPL.

A seguito di tale operazione, la ADAMAS aveva registrato delle significative crisi e perdite, come relazionato dallo stesso MENCLOSSI³³ al FIORANI, il quale aveva deciso di ripianare le stesse "spalmandole" su clienti inconsapevoli, e ciò presumibilmente con un ingiustificato incremento di commissioni e seppse varie, e con addebiti non effettivi³⁴. Ciò tuttavia non era stato sufficiente, tant'è che la stessa BPL aveva dovuto erogare un finanziamento alla ADAMAS dell'importo di circa 5 milioni di euro che era stata "spallonata" in Svizzera tramite la società TVAR di Lugano³⁵, e ciò attraverso un conto della società BASINCO NV acceso dal CONTI a tal fine presso l'agenzia della BPL di piazza dei Mercanti con un affidamento di circa 5 milioni di euro³⁶.

Come si è già detto, anche la BASINCO NV era altra società dei BASSANI, pure gestita dal MARMONT e CONTI, che inoltre erano fiduciari di altre società di tale famiglia, tutte aventi diversi rapporti bancari presso la BPL SUISSE. Oltre a tali rapporti, i predetti MARMONT e CONTI gestivano presso tale banca anche altri rapporti bancari facenti capo a persone fisiche e tutti facenti capo ad un unico gruppo di rapporti, denominato VICTORIA & EAGLE³⁷, che dunque in ultima analisi veniva gestito dai predetti per conto terzi.

Aggiungeva il MENCLOSSI di aver relazionato al FIORANI per iscritto, nel 1999, tali fatti oltre che altri sempre illeciti riferibili al duo MARMONT-CONTI, con una relazione che venne sequestrata dalla Procura di Lugano. Il FIORANI aveva

³² Altro dirigente della BPL.

³³ All'epoca appunto dirigente della ADAMAS.

³⁴ Tanto peraltro era già stato delineato nell'esposto dell'ADUSBEF del quale si è parlato nelle ordinanze dello scorso agosto.

³⁵ Che spesso era stata utilizzata a tali fini.

³⁶ Il MENCLOSSI ha riferito di aver personalmente accompagnato il CONTI a Milano per accendere tale conto, su incarico di altri, i cui nomi ha affermato di non ricordare.

³⁷ Come è emerso dalle indagini, trattasi di un fondo cui facevano capo a Lugano gli interessi di una sorta di *family office*, raggruppante sia i BASSANI che altre famiglie agli stessi legate.

reagito male, dandogli del "visionario" e incaricando il dirigente PEZZINI di verificare le sue eventuali future segnalazioni.

b) Le dichiarazioni di PATRINI

Quanto riferito dal MENCLOSSI in ordine al finanziamento di cui si è appena detto trovava conferma nelle dichiarazioni già rese dal PATRINI sia il 7.10.2005 che il successivo 3.11.2005.

Il PATRINI aveva infatti riferito che al FIORANI faceva capo un conto, denominato STROZZI³⁸ acceso presso la PKB di Lugano e finalizzato a farvi transitare flussi di denaro relativi ad operazioni riservate.

Ora, il 26.9.2002, e dunque in concomitanza con la chiusura dell'acquisizione ADAMAS, su detto conto era pervenuta la somma di €3.450.000 da un conto intestato alla BASINCO NV ed acceso presso la BPL SUISSE.

c) Le dichiarazioni di SCALFI Mauro

Circa il fondo VICTORIA & EAGLE, va rilevato che già il 30.8.2005 SCALFI Mauro, Direttore Generale della BPL SUISSE, riferiva che lo stesso era depositato presso detto istituto e gestito dal duo MARMONT-CONTI.

d) La perquisizione del 25.5.2005 presso la BPL e gli accertamenti della GdF

Le dichiarazioni del MECLOSSI ed in particolare anche quelle sul gruppo VICTORIA & EAGLE, trovavano conferma negli esiti della nota perquisizione del 25.5.2005, essendo stati rinvenuti, esattamente nell'ufficio del BONI, documenti inerenti il fondo così denominato e in particolare documenti attestanti rapporti tra la VICTORIA & EAGLE ASSET MANAGEMENT, riconducibile come da detti documenti al MARMONT ed al CONTI, e la BPL medesima³⁹.

Tanto veniva comprovato anche da accertamenti esperiti dalla GdF, che consentivano di appurare molti dei passaggi tra i conti di cui si è detto⁴⁰.

e) Le dichiarazioni di FIORANI

Nel corso dell'interrogatorio del 10.10.2005, il FIORANI anche in ordine a tale operazione si vedeva costretto ad ammettere tale l'addebito⁴¹, riferendo di aver ricevuto per la stessa circa 5-6 milioni di euro versati dal MARMONT su un conto aperto presso la BDL e che poi erano transitati su un conto bancario intestato alla

³⁸ Al quale si è accennato in precedente nota e sul quale si tornerà oltre.

³⁹ In particolare veniva sequestrato un manoscritto inviato via fax dal CONTI al BONI relativo ad "una bozza di contratto tra il Fondo ed il proprietario delle quote che permetterebbe un discorso delicato e finalizzato...".

⁴⁰ Vedasi annotazioni in atti della GdF, ed in particolare quella datata 10.10.2005.

⁴¹ Come si è detto già emerso il 7.10.2005 dalle dichiarazioni del PATRINI in ordine al conto STROZZI

fondazione familiare TARGUM, a lui stesso riferibile, con sede prima in Jersey e poi a Singapore, motivando tali trasferimenti in paradisi fiscali con l'esigenza di "cautelare maggiormente il denaro" e di "vivere più tranquillo":

In ordine al finanziamento occulto erogato alla ADAMAS successivamente per ripianare le perdite di cui si è detto, il FIORANI nulla riferiva.

E' evidente come tali condotte siano inquadrabili nell'ambito del reato di cui all'art.61 n.7 e 11, 646 c.p., ipotizzato al capo e) dell'incolpazione a carico di FIORANI, MARMONT e CONTI.

L'operazione MIZAR

Oltre all'acquisizione della ADAMAS, dagli accertamenti degli inquirenti emergeva che il FIORANI era stato in stretto contatto con i citati MARMONT e CONTI anche in relazione ad altre illecite operazioni quale quella relativa alla cessione di n.54 immobili di proprietà delle CASSE del TIRRENO.

In particolare risultava, dagli elementi che di seguito si esporranno, che il FIORANI, in qualità di a.d. di BPL ed incaricato dal CdA della controllata BPL REAL ESTATE spa di alienare la società MIZAR, proprietaria anche di detti immobili, era stato in realtà socio occulto della YOL TRADING CORPORATION che aveva interposto fittiziamente unitamente al MARMONT ed al CONTI in detta cessione, avvenuta in favore di CASTRUCCI Riccardo, il quale aveva acquistato le quote unitamente alla CRE.SEN srl dopo aver trattato con QUARTIERI Aldino⁴² a condizioni tali che avevano consentito allo stesso FIORANI il conseguimento di €.13.650.000 versati in nero "estero su estero".

a) Gli accertamenti della GdF

Tali accertamenti⁴³, che derivavano in gran parte dalla documentazione acquisita dalla GdF presso la BPL il 10.10.2005, consentivano di appurare quanto segue.

Il 2.12.2002 la BASILEUS spa, società controllata integralmente da BPL REAL ESTATE spa⁴⁴, costituiva la MIZAR IMMOBILIARE srl e dopo circa sei mesi, esattamente il 7.5.2003, ne cedeva tutte le quote alla YOL TRADING LIMITED⁴⁵ oltre che, per valori inferiori, ai citati MARMONT e CONTI⁴⁶.

⁴² Membro del collegio sindacale di BPL e risultato, come si dirà, prestanome del FIORANI in una serie di operazioni immobiliari dallo stesso poste in essere con finanziamenti anomali della BPL.

⁴³ Riassunti nell'annotazione in atti della GdF del 24.11.2005.

⁴⁴ A sua volta, come si è detto, controllata integralmente da BPL.

⁴⁵ Società con sede nelle Isole Vergini Britanniche che, come si è accennato e come si dirà oltre, è risultata riconducibile al FIORANI.

⁴⁶ Precisamente, a seguito di tale cessione, la citata società YOL TRADING LIMITED acquisiva il capitale sociale per 9.000 euro, mentre il MARMONT ed il CONTI per 500 euro ciascuno.

Dopo un mese, il 23.6.2003, la BPL REAL ESTATE spa rientrava nel capitale della MIZAR e ciò attraverso il conferimento del ramo di azienda costituito, all'attivo, dai 54 immobili sopra indicati e, al passivo, da un finanziamento chirografario EFIBANCA di 50 milioni di euro.

Dopo soli due giorni, il 25.6.2003, la BPL REAL ESTATE spa vendeva tale sua partecipazione alla YOL TRADING LIMITED.

La documentazione acquisita in detta sede non dava significativamente conto di quanto risulterà *aliunde* e di cui si dirà a breve, ed in particolare della cessione di tutte le quote della MIZAR in favore della CRE.SEN srl avvenuta il 5.11.2003⁴⁷, mentre risultava presente documentazione relativa ai successivi passaggi dell'operazione che di seguito si esporranno.

Il 16.7.2003, e dunque in concomitanza temporale con le movimentazioni appena descritte, CASTRUCCI Riccardo, in proprio ed in qualità di amministratore unico della IMMOBILIARE 2050 srl con sede in Firenze, costituiva la citata società CRE.SEN srl, avente ad oggetto il compimento di operazioni immobiliari varie, assumendo anche qui la qualifica di amministratore unico.

Il 5.4.2004 la MIZAR IMMOBILIARE srl nominava suo amministratore unico proprio il CASTRUCCI, presente in assemblea quale amministratore unico della CRE.SEN srl, socio unico della stessa MIZAR.

Il 28.6.2004, e dunque a seguito della citata acquisizione della MIZAR IMMOBILIARE srl da parte della CRE.SEN srl, l'assemblea straordinaria dei soci CRE.SEN srl, nella persona del CASTRUCCI, deliberava la fusione per incorporazione della CRE.SEN srl nella MIZAR IMMOBILIARE srl, mentre contestualmente, con atto del medesimo notaio⁴⁸, l'assemblea straordinaria dei soci MIZAR IMMOBILIARE srl, sempre nella persona del CASTRUCCI, deliberava tale fusione.

Già dagli accertamenti della GdF emergeva una particolare "anomalia" venutasi a creare a seguito dell'uscita di BPL REAL ESTATE spa dal capitale MIZAR. In particolare, veniva evidenziato come l'originario finanziamento concesso il 5.12.2002 da EFIBANCA a detta società, aveva continuato ad essere garantito, anche per il periodo compreso dal 25.6.2003 all'aprile 2004, dal debitore BPL REAL ESTATE spa, con conseguenti gravi rischi patrimoniali per il gruppo BPL, e ciò nonostante che il capitale della MIZAR - ormai proprietaria di quegli immobili e beneficiaria di quel finanziamento EFIBANCA - fosse di pertinenza di soggetti terzi rispetto alla compagine sociale di detta banca.

Per lumeggiare la vicenda si decideva di procedere all'audizione delle persone nella stessa coinvolte.

⁴⁷ Tanto si rilevava dalla visura relativa alla MIZAR, dalla quale emergeva appunto che in detta data la CRE.SEN srl acquisiva il 100% del capitale della MIZAR dal MARMONT, dal CONTI e dalla YOL TRADING LIMITED.

⁴⁸ GHINASSI Simone, notaio in Firenze.

b) Le dichiarazioni di BELLONI Ferdinando

Il 23.9.2005 il BELLONI, della Divisione Crediti della BPI, riferiva al riguardo che nell'ottobre del 2003, e dunque a seguito della fuoriuscita della BPL REAL ESTATE spa dalla compagine della MIZAR, il FIORANI gli aveva chiesto di istruire, presso la BPL di Lodi, una pratica di apertura di credito di 50 milioni di euro in conto corrente ipotecario in sostituzione del finanziamento chirografario EFIBANCA.

Aggiungeva il BELLONI di aver conosciuto il CASTRUCCI proprio in occasione del perfezionamento del finanziamento ipotecario in questione - che era avvenuto alla presenza del FIORANI e del citato QUARTIERI Aldino - e di aver contestualmente rilevato che non era stata acquisita alcuna garanzia in ordine a detta operazione.

Sempre nella medesima circostanza il BELLONI aveva appreso che il CASTRUCCI disponeva di significativi affidamenti presso la CASSA di RISPARMIO di LIVORNO in favore della BPL SUISSE e funzionali a pagamenti avvenuti all'estero.

Il 13.10.2005 il BELLONI, producendo anche documenti, evidenziava agli inquirenti che vi erano due fidejussioni in favore del CASTRUCCI⁴⁹ provenienti dalla CASSA di RISPARMIO di LIVORNO in favore della BPL SUISSE e, secondo quanto appreso dallo stesso CASTRUCCI, le stesse erano state finalizzate a pagamenti in nero "estero su estero" da collegarsi all'acquisto degli immobili delle CASSE del TIRRENO⁵⁰.

Nella stessa sede il BELLONI riferiva altresì di aver avuto un colloquio nella stessa mattinata della sua audizione, alla presenza del suo collega SIGNORELLI, con VACCHINI Alfredo, vicedirettore generale della CASSA di RISPARMIO di LIVORNO, che lo aveva messo al corrente di un incontro avuto con CASTRUCCI, alla presenza di CORBINI Giovanni, a.d. dello stesso istituto. Durante tale incontro il CASTRUCCI si era palesato molto preoccupato della sua posizione debitoria verso la banca minacciando di denunciare i pagamenti in nero fatti per l'operazione della compravendita degli immobili delle CASSE del TIRRENO e concordati con FIORANI.

BELLONI aveva ritenuto unitamente al citato SIGNORELLI, di riferire l'intera vicenda a Giorgio OLMO, attuale a.d. di BPI, evidenziando il rischio sia della escussione delle fidejussioni da parte di BPL SUISSE sia il fatto della destinazione

⁴⁹ Una dell'importo di €.11.500.000 e l'altra dell'importo di €.3.900.000.

⁵⁰ In particolare, la prima fideiussione risultava rilasciata il 5.11.2003 in favore di CRESEN srl ed a sua volta garantita da fidejussioni prestate, oltre che dallo stesso CASTRUCCI, da PEGASO srl e ITACA srl di FLORIANI Eliano, da ALDEROTTI Maurizio e dalla IMMOBILIARE CENTROTOSCANA. Tale fideiussione era stata rilasciata in favore della BPL SUISSE a garanzia di un credito concesso dalla stessa BPL SUISSE alla CO.CONUTS di Panama. Con l'affidamento erogato da BPL SUISSE, ammontante ad 11 milioni di euro, erano stati emessi due assegni in favore di banche svizzere di rispettivamente di 8 e di 3 milioni di euro. La seconda fideiussione era stata rilasciata in favore dell'imprenditore FLORIANI Emilio il 3.11.2003 senza garanzie collaterali. A fronte di tale fideiussione BPL aveva concesso al FLORIANI un affidamento di €.3.640.000 utilizzati per bonifici in favore di banche svizzere e prelievi in contanti per €.500.000.

di tali somme a pagamenti in nero per la dismissione del patrimonio immobiliare delle CASSE del TIRRENO. All'esito di quell'incontro, secondo il BELLONI, OLMO si era preoccupato unicamente del fatto che il loro istituto fosse garantito.

c) Le dichiarazioni di CASTRUCCI Riccardo

Il 19 e il 20 ottobre 2005 il CASTRUCCI, sentito dagli inquirenti, riferiva che la proposta di acquisire gli immobili delle CASSE del TIRRENO gli venne fatta da BORGHINI e CORBINI, rispettivamente consigliere di amministrazione ed amministratore delegato della CASSA di RISPARMIO di LIVORNO. Aggiungeva che la persona cui avrebbe dovuto fare riferimento gli fu indicata in QUARTIERI Aldino, che, in effetti, prese parte a tutta la trattativa.

Presso lo studio del QUARTIERI, ove aveva sede la MIZAR IMMOBILIARE srl, il predetto si era occupato anche del finanziamento ipotecario, operando come procuratore del MARMONT, del CONTI e della YOL TRADING LIMITED, soci della MIZAR. Con il QUARTIERI aveva concordato il pagamento del prezzo, che fu stabilito in €.64.650.000 da corrispondersi nel seguente modo: € 50.000.000 con accollo del finanziamento EFIBANCA, sostituito da finanziamento ipotecario erogato da BPL; €.1.000.000 quale corrispettivo formale da iscrivere nel rogito e versato con tre assegni circolari⁵¹; €. 13.650.000 in nero "estero su estero". Quanto a tale ultima voce di pagamento, la stessa data la sua "particolarità" avrebbe consentito a CASTRUCCI di risparmiare oltre 5.000.000 di euro. Infatti l'alternativa ai 64.650.000 di euro con le modalità sopra specificate e proposte a CASTRUCCI da QUARTIERI era il pagamento di 70.000.000 di euro senza alcun "nero".

Avendo CASTRUCCI accettato la proposta di QUARTIERI, a CASTRUCCI fu suggerita una complessa procedura volta a schermare il più possibile la suddetta voce di pagamento.

In particolare, si rendevano necessari: l'utilizzo di una società panamense denominata CO.CONUTS, messa a disposizione dallo studio "fiduciario" SPIESS-BRUNONI-PEDRAZZINI di Lugano ed amministrata da due professionisti del citato studio; un finanziamento di BPL SUISSE a CO.CONUTS per €. 11.000.000, garantito da fideiussione bancaria rilasciata dalla CASSA di RISPARMIO di LIVORNO per € 11.500.000; l'apertura di un conto corrente presso BPL SUISSE intestato alla CO.CONUTS; un atto notarile consistito nell'acquisto, per mezzo della costituenda CRE.SEN srl delle quote della MIZAR, i cui soci erano in quella sede tutti rappresentati dallo stesso QUARTIERI.

Aggiungeva il CASTRUCCI che al fine di ottenere i finanziamenti necessari per far fronte al menzionato versamento in nero "estero su estero", si era recato nell'ottobre 2003, unitamente al QUARTIERI, presso lo studio SPIESS-BRUNONI-PEDRAZZINI, dove il figlio dell'avv. SPIESS e tale sig.ra BOURHAN, al fine di ottenere tale provvista gli fecero acquistare le quote della citata *off-shore*

⁵¹ Versati prima del rogito al QUARTIERI personalmente ed incassati dopo il rogito medesimo, avvenuto il 5.11.2003.

CO.CONUTS, della quale erano procuratori, che a sua volta avrebbe dovuto acquisire le quote di un'altra società proprietaria di immobili all'estero.

Dopo aver acquisito la CO.CONUTS, il CASTRUCCI, tramite il citato CORBINI, aveva ottenuto una fideiussione bancaria dalla CASSA di RISPARMIO di LIVORNO per €.11.500.000, a fronte di un finanziamento di €.11.000.000 concesso dalla BPL SUISSE.

Al programmato rogito⁵² erano stati presenti CASTRUCCI per la CRE.SEN srl e QUARTIERI per la MIZAR⁵³. Contestualmente, in Svizzera gli amministratori della CO.CONUTS, ossia i vertici del citato studio SPIESS-BRUNONI-PEDRAZZINI, consegnavano all'avv. Francesco GHIOLDI⁵⁴ due assegni circolari, a lui intestati, rispettivamente dell'importo di €.8.000.000 e €. 3.000.000⁵⁵.

d) Le dichiarazioni di ZANONI Pietro

Lo ZANONI, direttore generale di BPL REAL ESTATE spa, sentito dagli inquirenti il 27.10.2005, dopo aver premesso che l'operazione MIZAR era sorta quando la BPL acquisiva il gruppo bancario CASSE del TIRRENO ed il relativo patrimonio immobiliare, riferiva sul punto di aver predisposto su indicazione del FIORANI una nota nella quale aveva indicato il valore di mercato degli immobili in questione in 53 milioni di euro ed il potenziale acquirente nella famiglia BASSANI. Il FIORANI gli aveva detto di inserire nella nota una opzione *put* dell'8% in favore dell'acquirente.

A fronte di tali sue indicazioni, il Comitato Esecutivo aveva deliberato invece il prezzo di 50 milioni di euro con un'opzione *put* aumentata al 15%.

e) Le dichiarazioni di FLORIANI Eliano

Il 24.10.2005 veniva sentito il FLORIANI - imprenditore toscano cui faceva capo la ITACA srl che, come si è detto in nota, aveva preso parte all'operazione in questione - il quale ammetteva non solo le operazioni già descritte in detta nota sempre in ordine a tale vicenda, ma anche di aver aperto due rapporti bancari presso la BPL SUISSE per fare "un piacere personale" al citato CORBINI, acconsentendo alla relativa richiesta in quanto aspettava da tempo da parte della CASSA di RISPARMIO di LIVORNO un finanziamento per la sua attività imprenditoriale.

Di seguito, il CORBINI gli aveva chiesto di fare dei bonifici su detti conti, ed in particolare due per l'importo complessivo di €.2.750.000.

Trattavasi in particolare, come da accertamenti che ne seguivano, del residuo del suddetto importo in nero "estero su estero" conseguito dal FIORANI da detta

⁵² Redatto dal notaio STUCCHI di Lodi.

⁵³ Circostanza che risultava dall'atto notarile prodotto dallo stesso CASTRUCCI.

⁵⁴ Fiduciario, come si vedrà meglio oltre, del MARMONT, oltre che procuratore di una serie di società *off-shore* in gran parte coinvolte nelle vicende incriminate, quali la menzionata YOL TRADING LIMITED.

⁵⁵ Vedasi sul punto annotazione della GdF del 28.10.2005 con riferimento alla documentazione prodotta dallo stesso CASTRUCCI.

operazione e risultati provenire, come risultava da documentazione prodotta dallo stesso FLORIANI, dal conto denominato BEN.BEN appunto intestato al predetto e confluiti sul conto n.72789 acceso presso la BDL di Lugano intestato a APPARECIDA⁵⁶.

Aggiungeva il FLORIANI che effettivamente, come da contestazione, aveva rilasciato fidejussioni⁵⁷ per il conto della società CO.CONUTS riferibile al CASTRUCCI, dichiarando che anche al riguardo aveva agito come prestanome del predetto.

f) Le dichiarazioni di FIORANI

Nel corso del suo interrogatorio del 10.10.2005, il FIORANI dichiarava di aver effettivamente proposto l'operazione al MARMONT, che aveva operato anche attraverso la società YOL TRADING LIMITED, rivendendo poi gli immobili a CASTRUCCI, a sua volta finanziato dalla CASSA di RISPARMIO di LIVORNO. Ammetteva il FIORANI che i pagamenti del CASTRUCCI erano avvenuti al MARMONT anche in nero "estero su estero", aggiungendo che una parte di tale somma, aggirantesi intorno agli 8-11 milioni di euro doveva effettivamente essergli retrocessa dallo stesso MARMONT. Sul punto il FIORANI rimaneva evasivo riferendo che non era stata ancora quantificata la sua parte.

Sempre in ordine a tale operazione, il FIORANI affermava che l'operazione era stata eseguita dal QUARTIERI, evidentemente a conoscenza anche di tale forma di pagamento.

Successivamente, il 17.10.2005, il FIORANI, come si dirà oltre, dopo aver premesso che con il MARMONT aveva creato una sorta di società di fatto, ammetteva di essere "socio" della YOL TRADING LIMITED, affermando che le plusvalenze derivategli dall'operazione MIZAR erano amministrare dallo stesso MARMONT e dal CONTI, i quali di volta in volta le bonificavano in Italia per l'effettuazione di operazioni da parte di società immobiliari a lui riconducibili e di cui si dirà a breve.

Come si è visto, FIORANI ha ammesso di aver ricevuto, per il buon esito di questa operazione, un pagamento in nero di 8-11 milioni di euro.

Trattasi di ammissione resa necessaria dall'evidenza delle granitiche risultanze oggettive contestategli, tendente comunque a coprire il ruolo svolto da altri soggetti di livello superiore non ancora identificati.

E' infatti indubbio che l'operazione in questione, per come strutturata, implicava necessariamente complicità ed interessi di terzi deputati al controllo del tutto che non possono non ritenersi di conoscenza dello stesso FIORANI, atteso il ruolo tutt'altro che marginale dallo stesso rivestito nella vicenda.

⁵⁶ Su tale ultimo conto sono in corso accertamenti.

⁵⁷ Già menzionate in precedente nota.

Basti pensare all'operato della BPL REAL ESTATE spa nonché a quello della CASSA di RISPARMIO di LIVORNO la quale ha, senza sostanziali garanzie, affidato i conti che CASTRUCCI e FLORIANI accendevano in Svizzera con l'ausilio dello studio SPIESS-BRUNONI-PEDRAZZINI, da tempo utilizzato da FIORANI quale fiduciario in operazioni riservate.

Peraltro va rilevato come le somme versate in nero per l'affare siano state ben superiori a quelle ammesse da FIORANI, che evidentemente non ha inteso smascherare altrui responsabilità.

Al riguardo appaiono significativi sia il numero di assegni circolari consegnati all'avv. GHIOLDI sia il bonifico dal conto BEN.BEN acceso presso la BPL SUISSE riferibile a FLORIANI.

E' evidente come tali condotte siano inquadrabili nell'ambito del reato di cui all'art.61 n.7 c.p., 2634 c.c., ipotizzato al capo g) dell'incolpazione a carico del FIORANI e del QUARTIERI.

Altre illecite operazioni immobiliari e finanziarie e conseguenti attività di appropriazione indebita e di riciclaggio.

Dalle indagini in questione emergeva altresì che il FIORANI ed il QUARTIERI, in combutta da un lato con lo SPINELLI e dall'altro con il FERRARI, avevano contratto obbligazioni con la stessa BPL erogando finanziamenti a numerose società immobiliari e finanziarie loro riconducibili⁵⁸ in assenza delle necessarie preventive deliberazioni degli organi competenti e ciò al fine di appropriarsi indebitamente dei proventi di dette operazioni.

Strettamente connesse a tali finanziamenti, apparivano infatti, operazioni immobiliari poste in essere da talune di queste società⁵⁹, nonché numerose operazioni - facenti capo oltre al FIORANI ed allo SPINELLI ma anche al BONI - soprattutto finalizzate a speculare sull'operatività di alcuni titoli particolarmente "vantaggiosi", quali in particolare i titoli KAMPS, con conseguente appropriazione dei relativi ingenti proventi⁶⁰, che finivano in ultima analisi per confluire tramite terzi quali i citati MARMONT, CONTI e GHIOLDI su conti esteri intestati a società a *off-shore* o a soggetti ancora non identificati.

⁵⁸ Trattasi delle seguenti società: LIBERTY srl, ARCENE IMMOBILI srl, ARCENE INFRA srl, BORGO CENTRALE spa, BORGO NOBILE srl, EDILCHIARA IMMOBILIARE srl, FRONTEMARE srl, GIORNI SERENI srl, IMMOBILIARE MARINAI d'ITALIA srl, PATRIMONIALE DEGLI ORSI srl, PERCA srl, P.M.G., quest'ultima riconducibile anche agli imprenditori PESCE e MARAZZINA.

⁵⁹ Quali la LIBERTY srl e la GIORNI SERENI srl.

⁶⁰ Ma come si è visto e come meglio si vedrà oltre, le condotte di appropriazione riguardavano una serie di eterogenee operazioni poste in essere dai predetti, ed i cui profitti venivano suddivisi - come si è accennato e come si dirà più diffusamente oltre - con i clienti compiacenti dagli stessi "gestiti".

Emergevano inoltre ulteriori condotte di appropriazione indebita che avevano comportato ingenti perdite per la BPL.

a) La LIBERTY srl e le speculazioni sul titolo KAMPS.

a1) Le operazioni di intercettazione telefonica

Nell'ambito delle operazioni di intercettazione telefonica disposte sulle utenze in uso al FIORANI, era emerso che lo stesso aveva incaricato l'arch. Cecilia OLIVIERI, unitamente al menzionato QUARTIERI Aldo e FERRARI Marino⁶¹, di recarsi il 22.7.2005 in Francia, in una non meglio indicata località, per raccogliere informazioni presso il locale Comune in ordine a dei lavori di ristrutturazione di un immobile, che risulterà essere una villa sita a Cap Martin denominata "Stella Maris".

In particolare il FIORANI, il giorno precedente, aveva detto al FERRARI che non voleva esporsi di persona non avendone titolo chiedendo pertanto al suo interlocutore di interessarsi della cosa assieme al QUARTIERI. Di seguito il FIORANI aveva contattato la OLIVIERI ribadendo tale concetto e chiedendo alla donna di recarsi in quel Comune con il QUARTIERI tenendolo poi costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione.

Il 22.7.2005 il QUARTIERI chiedeva al FIORANI, telefonicamente, se poteva portare con sé la "madame" probabilmente riferendosi, alla luce di pregresse conversazioni, a persona mediatrice nella compravendita di immobili. Dopo aver acconsentito, il FIORANI apprendeva nel pomeriggio che vi era in corso il blocco dei lavori di ristrutturazione dell'immobile a causa di un esposto presentato da vicini. Il FIORANI commentava che probabilmente trattavasi di "una delle fonti che han parlato" aggiungendo che era meglio che non li raggiungesse in quanto la sua presenza avrebbe potuto essere "dannosa" in quanto avrebbe potuto verosimilmente "alimentare altri chiacchierii...".

a2) Le dichiarazioni di OLIVIERI Cecilia e gli accertamenti della GdF.

Il 13.9.2005 veniva sentita dagli inquirenti la OLIVIERI, la quale confermava di essersi recata su richiesta del FIORANI e unitamente al QUARTIERI ed al FERRARI, il 22.7.2005, a Cap Martin per verificare in Comune lo stato delle autorizzazioni relative ai lavori di ristrutturazione di una villa di proprietà della LIBERTY srl, dei quali si stava occupando avendone avuto l'incarico dallo stesso FIORANI limitatamente alla cura degli interni, mentre l'incarico della ristrutturazione era stato affidato a tale GALETTI di Como.

Dagli accertamenti compiuti dalla GdF sulla LIBERTY srl emergeva che tale società aveva sede in Lodi presso lo studio del citato QUARTIERI e che il relativo capitale sociale era ripartito tra GALETTI Eraldo e lo SPINELLI.

⁶¹ Quest'ultimo imprenditore edile ed altra persona "di fiducia" del FIORANI.

A

a3) Le dichiarazioni di GALETTI Eraldo

Il GALETTI, sentito il 14.9.2005, riferiva che circa tre-quattro anni prima lo SPINELLI, incontrato casualmente in banca, gli aveva proposto "un buon affare" concernente una villa di Cap Martin, che bisognava rilevare, ristrutturare e rivendere. A tal fine veniva quindi costituita la LIBERTY srl, per la quale lo stesso GALETTI versava l'intero capitale anche se il 50% delle quote venivano intestate a SPINELLI. La società veniva domiciliata presso lo studio del QUARTIERI, in quanto amico dello SPINELLI e del FIORANI.

Precisava il GALETTI che l'immobile era stato pagato per €3.000.000 attraverso un finanziamento erogato dalla BPI o meglio, come rettificava, dall'UNIPOL con conseguente trasferimento del denaro alla BPI, agenzia di San Bassiano, dove la LIBERTY srl aveva aperto un conto.

Poiché il GALETTI affermava di avere estinto il finanziamento concessogli dall'UNIPOL, richiestogli come ciò era avvenuto data l'entità del suo reddito dichiarato⁶², lo stesso rispondeva che aveva effettuato operazioni speculative in borsa, pur non essendo in grado di meglio indicarle.

Successivamente, nel corso della stessa audizione, lo stesso riferiva che si era trattato di investimenti in titoli KAMPS affermando falsamente che trattavasi di titolo quotato sul mercato italiano e dunque cadendo in evidente contraddizione. Aggiungeva, sempre maldestramente, di aver sentito "delle voci che giravano in banca" circa la redditività di tale titolo, e di aver richiesto quel finanziamento al'UNIPOL e non alla BPI per "non mettere in difficoltà la banca", dato che aveva raccolto quelle informazioni su un titolo su cui aveva investito proprio presso la BPI.

a4) I successivi accertamenti della GdF e l'ispezione della BANCA d'ITALIA in particolare sul titolo KAMPS

Gli accertamenti ulteriori che ne seguivano, consistiti soprattutto nell'esame della documentazione sequestrata presso lo studio del QUARTIERI, presso l'abitazione del FERRARI⁶³, presso la BPI e presso l'UNIPOL⁶⁴, portavano ad appurare che il FIORANI, con l'interposizione della LIBERTY srl e l'ausilio dei menzionati personaggi, era divenuto il proprietario della suddetta villa procurandosene la provvista attraverso il BONI⁶⁵ ed il CONSORTE⁶⁶, e consentendo al GALETTI di

⁶² Di €45.000 nel 2003 e di €72.000 nel 2002, al lordo.

⁶³ Con riguardo alla perquisizione presso tale abitazione, va rilevato che in essa veniva rinvenuta copiosa documentazione concernente pratiche relative a rapporti intessuti del FIORANI con società immobiliari, quali la IMMOBILIARE del PORTO, la IMMOBILIARE MAZZA-PORTO CERVO e la IFIL srl (quest'ultima facente capo alla moglie del FIORANI), relative per lo più a compravendita di immobili. Nella circostanza della perquisizione, il FERRARI tentava di occultare tale documentazione nel locale adibito a bagno, spiegando tale circostanza con il disagio e l'"emozione" provati nell'occasione e non fornendo alcuna palusibile giustificazione in ordine al possesso di tali pratiche.

⁶⁴ Agenzia di Quarto Oggiaro.

⁶⁵ Sul cui ruolo nella vicenda si tornerà a breve.



speculare sul titolo KAMPS in danno della BPI.

Tutte le operazioni che avevano riguardato tale titolo erano infatti avvenute in un ristrettissimo arco temporale e risultavano effettuate dal terminale in uso al BONI, avendo come controparte il conto negoziatore della BPI.

D'altra parte presso tale banca non si è riusciti ad acquisire, perchè evidentemente inesistente, alcun ordine proveniente al riguardo dal GALETTI, mentre è emerso che dietro tali operazioni in realtà vi erano operazioni di cessione di obbligazioni dalla BPI alla BORGO CENTRALE srl, società facente capo formalmente capo al FERRARI ed al QUARTIERI⁶⁷ ma in realtà riconducibile allo GNUTTI ed in parte anche al FIORANI, con conseguente formale inoltro dei *capital gain*, ad altri destinati, sul conto del GALETTI.

In particolare, sulla vicenda emergeva quanto segue.

Il 21.3.2003 il GALETTI, socio ed amministratore della LIBERTY srl, apriva un conto personale presso la BPL, sede di San Bassiano. Il giorno precedente la BPL aveva concesso, senza garanzie, al GALETTI un affidamento di €2.400.000, in gran parte utilizzato, il 1°4.2005 in favore della LIBERTY srl, con un bonifico con casuale finanziamento soci. Lo scoperto di conto veniva ripianato il 29.4.2003 con un assegno dell'importo di €2.900.000 proveniente da UNIPOL, ag. di Quarto Oggiaro, dove risultava che il GALETTI aveva ottenuto un affidamento di pari importo su richiesta effettuata al CONSORTE dal FIORANI. Alcuni giorni dopo sul conto in questione il BONI faceva transitare cinque operazioni di compravendita di titoli costruite appositamente e che fruttavano un *capital gain*, al netto, di €2.915.000. Il 19.5.2003 da tale conto veniva disposto un bonifico verso il suddetto conto UNIPOL per rientrare dall'affidamento concesso dal CONSORTE.

Tale *capital gain* risultava essere, da detti accertamenti⁶⁸ il corrispettivo versato da GNUTTI a FIORANI per l'aver la BPI concesso a BORGO CENTRALE srl un finanziamento di oltre cento milioni di euro al tasso del 4% utilizzato per l'acquisto di titoli KAMPS messi a disposizione della BORGO CENTRALE srl dalla stessa BPI, che aveva seguito tutta l'operazione KAMPS per conto della BARILLA.

E' evidente dunque che l'interposizione del GALETTI è unicamente servita a mascherare tale complesso meccanismo, con conseguenti perdite di pari importo per la BPL.

Da una parallela analisi delle movimentazioni relative al titolo KAMPS presso la BPI, emergeva inoltre che si era operato nello stesso modo anche nei confronti di una serie di clienti, amministratori e dirigenti della BPL, i quali avevano realizzato ingenti plusvalenze, dell'ordine complessivo di decine di milioni di euro (il solo AIELLO Antonio⁶⁹ e suo nipote MEO, realizzavano una plusvalenza di 20 milioni di euro) in ordine all'OPA lanciata dalla BARILLA.

A tal ultimo riguardo, va rilevato come l'ispettore della BANCA d'ITALIA

⁶⁶ Dai documenti acquisiti presso la UNIPOL emergeva infatti, in ordine a tale finanziamento al GALETTI, la sussistenza di un fax "riservato urgente" inviato dalla BPL al CONSORTE da parte del FIORANI.

⁶⁷ Il quale ultimo ne detiene le scritture contabili.

⁶⁸ Ma la circostanza, come si vedrà, sarà ammessa dallo stesso FIORANI.

⁶⁹ Consigliere di EFIBANCA, BPL INVESTIMENTI, BPL REAL ESTATE e BARILLA spa.

CUTINO Ferdinando, sentito dagli inquirenti il 21.11.2005, riferiva che, dopo aver operato in maniera anomala sul titolo AUTOSTRADE, l'AIELLO e suo nipote MEO più di altri clienti e dipendenti della BPL, nel giugno-luglio 2001 avevano acquistato titoli KAMPS al prezzo di 7-8 euro, che alla vigilia dell'OPA, ed esattamente nell'aprile 2002, avevano rivenduto al prezzo di 12,50 euro, realizzando così l'AIELLO una plusvalenza di 16.000.000 di euro ed il nipote quella di 3-4 milioni di euro. I due tuttavia, non si erano "liberati" di tutti detti titoli direttamente, ma avevano ceduto alla BPL 4.000.000 azioni al prezzo di 11,50, con una conseguente plusvalenza realizzata dalla stessa BPL che aveva conferito tali titoli nell'OPA in questione.

Altri clienti che avevano operato su detto titolo realizzando anch'essi ingenti plusvalenze attraverso le modalità descritte, venivano individuati in BOSCHIROLI (indicato in numerose pratiche di affidamento come cointeressato insieme a ZONCADA in diverse aziende), SAVOLDI (attuale consigliere di BPI), VIANI (collaboratore di BENEVENTO), VIGORELLI (congiunto di ZONCADA), ZANONI (del CdA di BPL REAL ESTATE) e la moglie PINCIROLI, ZANIBONI (d.g. della BANCA VALORI), PEZZINI (ex dipendente BPL), RAVANI (dipendente BPI), ARGENTI (congiunto di una dipendente dell'Area Finanza) ed i soliti clienti GALLOTTA, TAMAGNI, ORSINI, SECHI, PARATI, BERSANI.

Tornando alla LIBERTY srl, deve inoltre rilevarsi che il 1°4.2005 veniva accordata alla LIBERTY srl da parte del FIORANI una linea di credito per un importo iniziale di €.700.000⁷⁰, poi lievitato fino ad €.2.200.000 in data 2.8.2005, senza il rilascio di alcuna garanzia e con la causale "acquisto di un immobile a Santa Margherita Ligure".

a5) La denuncia-querela della BPI del 22.11.2005

Come meglio si dirà oltre con riferimento alle complessive condotte appropriative contestate, il 22.11.2005 veniva presentata alla locale Procura della Repubblica atto di denuncia-querela da parte della BPI a firma dell'attuale a.d. Giorgio OLMO e dell'avv. Alberto ALESSANDRI.

In particolare, sull'operatività del titolo KAMPS si riferiva che 54 operazioni aventi ad oggetto tale titolo erano avvenute da determinati clienti in contropartita diretta con la banca, generando una perdita per quest'ultima di €.5.871.183, mentre circa 20 operazioni erano state effettuate su *dossier* della BPL con controparti estere, quali la BPL SUISSE, la UBS di Londra, la BANQUE BRUXELLES LAMBERT e la CREDIT EUROPEEN, generando perdite per la BPL per circa €.18.000.000.

a6) Le dichiarazioni di FIORANI

⁷⁰ In tale sede il BELLONI scriveva "operazione ponte a supporto di investimento immobiliare in larga misura supportato da mezzi propri...".

In sede di interrogatorio, il 10.10.2005 il FIORANI ammetteva che la LIBERTY srl era società a lui riconducibile attraverso cui aveva proceduto all'acquisto della villa di Cap Martin, e ciò con i "soci" SPINELLI e GALETTI, con i quali aveva preso accordi circa la suddivisione dell'eventuale plusvalenza.

In particolare il FIORANI premetteva di aver raggiunto con lo GNUTTI un accordo perchè lo stesso gli retrocedesse parte degli utili che avrebbe conseguito sui *bond* della KAMPS che lo stesso FIORANI gli aveva fatto avere, determinando l'importo in circa €.3.000.000. A tal punto aveva chiesto al GALETTI di interporre nell'operazione, chiedendo anche a CONSORTE il favore di finanziare un conto che il predetto avrebbe a tal scopo acceso presso l'UNIPOL. Aggiungeva FIORANI che aveva proposto l'affare a GNUTTI in quanto sapeva che lo stesso era interessato all'acquisto di titoli particolarmente redditizi. GNUTTI decise di realizzare l'operazione con la menzionata BORGO CENTRALE srl ed in questo modo si era costruita un'operazione che consentiva un guadagno del 4% lordo.

a7) Le dichiarazioni di SPINELLI

Anche lo SPINELLI, il 17.10.2005, confermava sostanzialmente tale operazione, come le altre di cui si dirà, già come si è visto emerse dalle indagini degli inquirenti.

Precisava al riguardo, in generale, di aver costituito con il FIORANI una "società di fatto" al 50%, in ordine ad una serie di società immobiliari quali la LIBERTY, la EDILCHIARA, la PMG, la ARCENE IMMOBILI, la ARCENE INFRA, la LIGURCELLE, la CORES, la SIAL, la PERCA, la ABRAMIDE, che erano puntualmente finanziate dalla BPL. Per tale motivo, evidentemente, il FIORANI era solo un socio occulto.

b) La GIORNI SERENI srl

b1) Le dichiarazioni di OLIVIERI Cecilia

L'arch. OLIVIERI, nel corso della sua audizione del 13.9.2005, oltre a riferire in ordine alla villa sita a Cap Martin, parlava di altra villa riconducibile al FIORANI sita in Sardegna, in località Cala di Volpe e denominata "Alberta", intestata alla GIORNI SERENI srl, società amministrata dal FERRARI, la quale a sua volta l'aveva acquisita da FRANCHI Antonio di Verona.

b2) Le dichiarazioni di BELLONI Ferdinando

Sentito il 23.9.2005, il BELLONI riferiva che tale società aveva ottenuto dalla BPL un finanziamento di €.1.600.000 del quale si era occupato personalmente il FIORANI.

b3) Le dichiarazioni di FIORANI

Anche sul punto, date le emergenze processuali di cui sopra, il FIORANI ammetteva l'operazione in questione così come già compiutamente delineata, affermando che il FERRARI e la GIORNI SERENI srl erano dunque dei meri prestanome ed affermando che parte del prezzo dato al venditore FRANCHI era passato dal conto GATTUCCIO, di cui si dirà oltre, con un pagamento "estero su estero".

c) Altre condotte di appropriazione

c1) L'ispezione della BANCA d'ITALIA

Oltre a quanto si è detto sinteticamente in premessa ed a quanto si è esposto con riferimento all'operatività ed alle speculazioni connesse al titolo KAMPS, la menzionata ispezione ancora in corso da parte della BANCA d'ITALIA verificava una serie di ulteriori illecite attività della BPL da cui erano derivate all'evidenza appropriazioni di ingenti somme.

In particolare, come si è accennato, veniva definitivamente riscontrata, in maniera massiccia e più diffusa di quanto fino a quel momento emersa, l'operatività da parte di vertici della banca su conti di numerosi clienti privilegiati, i quali non risultavano aver sottoscritto gli ordini relativi alle singole operazioni compiute pur significativamente usufruendo di condizioni particolarmente vantaggiose quando la controparte di dette operazioni era proprio la stessa banca. Sempre in detto settore emergevano anche anomale operazioni in *up-front*, in cui la banca aveva operato in proprio distribuendo poi su determinati clienti, mediante appositi accrediti sui relativi conti, i guadagni di tali operazioni per il tramite di c.d. "partite viaggianti", facendo cioè figurare che la Direzione Finanza doveva trasferire delle somme ad altri conti in virtù di rapporti risultati inesistenti⁷¹.

I nominativi maggiormente interessati dalle suesposte anomalie erano quelli di: SECHI, GALERATI, GALLOTTA, ARGENTI, PARMIGIANI, SFRONDINI, RIZZI, PARATI, INVERNIZZI, VIGORELLI, MANIEZZO (quest'ultima moglie di Aldo BRANCHER, componente della commissione Riforme Istituzionali, anch'egli chiamato in causa dal PATRINI tra i politici illecitamente finanziati dalla BPL), nonché i già citati CONSORTE, SACCHETTI (i quali ultimi risultavano aver ricevuto ciascuno, con operazioni parallele e sovrapponibili, un affidamento per 4 milioni di euro senza alcuna garanzia risultati utilizzati per operare, parallelamente ed in maniera sovrapponibile, su *opzioni put* relative a titoli STM, ALLEANZA ASSICURAZIONI, GENERALI, ENEL, AUTOSTRADE, che avevano loro consentito di conseguire nel corso del solo 2005 guadagni per 1,7 milioni di euro ciascuno, importi poi prelevati mediante assegni circolari

⁷¹ Tali operazioni rendevano circa 35.000.000 di euro, dal 2003 al 2005, con conseguenti perdite per l'istituto.

emessi in favore di società finanziarie ed immobiliari quali la TETI FINANZIARIA srl e la I.M. IMMOBILIARE), LIBERINI, GNUTTI, SAVOLDI (quest'ultimo consuocero di GNUTTI), ARGENTI, MENCLOSSI, ALZANI, PARATI e TAMAGNI. Emergevano inoltre significativi ed anomali affidamenti e fidejussioni in favore del fondo VICTORIA & EAGLE, detenuto per metà dalla stessa BPI e per metà dalla famiglia BASSANI (che come si dirà risulta aver sottoscritto proprio tramite detti dinanziamenti diversi aumenti di capitale del Gruppo BPL), nonché in favore della MARYLAND GROUP HOLDINGS Inc, riferibile a Francesco CALTAGIRONE, come si è detto già emersa nella vicenda ANTONVENETA.

Ancora, risultava che ingenti somme di contanti, dell'ordine di 5-6 mila euro, erano state prelevate dal *caveau* centrale della banca a favore dell'amministrazione, con causali anomale sulle quali tuttavia sono tuttora in corso accertamenti.

Emergeva altresì che alla morte di taluni clienti, quali FUSAR POLI Felice, le somme giacenti sui relativi conti⁷², venivano girate dapprima su conti intestati a "creditori diversi" e poi movimentate fino a pervenire su rapporti intestati a determinati clienti, da cui peraltro venivano effettuati ripetuti prelievi dallo SPINELLI.

c2) La denuncia-querela della BPI del 22.11.2005

Come si è sopra accennato, il 22.11.2005 perveniva alla locale Procura della Repubblica atto di denuncia querela da parte della BPI⁷³, a firma dell'attuale a.d. Giorgio OLMO e dell'avv. Alberto ALESSANDRI.

In detto atto, dopo aver premesso che a seguito dei noti accadimenti che avevano visto coinvolto detto istituto si era avviato un processo di cambiamento e si erano avviate indagini e verifiche interne su varie operazioni e soggetti, si segnalava una serie di fatti di rilevanza penale chiamando in causa il FIORANI ed il BONI che avevano dato istruzioni ai vari uffici in "deviazione delle regole che avrebbero dovuto orientare l'attività" dei medesimi, e ciò con la complicità di "altri soggetti, all'interno della banca o al suo esterno" attesa "l'impossibilità...per la comune esperienza...che operazioni talora estremamente complesse siano state frutto dell'attività ideativa o fattuale solo di due o, in ogni caso, di pochissime persone...".

Dopo aver illustrato varie anomalie, peraltro già in parte emerse, si confermava in detto atto che dai controlli interni era effettivamente emerso che presso la Direzione del Gruppo Finanza della BPL fosse in vigore una "prassi" di gestione anomala per diversi clienti privilegiati, con affidamenti concessi senza garanzia, con l'apertura di conti e di *dossier* sui quali erano state fatte operazioni finanziarie

⁷² Evidentemente non "reclamate" dagli credi.

⁷³ In seguito, come si vedrà, integrata con altro atto.

"colme di irregolarità", e con operazioni "combinare" che prevedevano la spartizione dei relativi guadagni tra i funzionari che avevano architettato le stesse ed i relativi clienti.

Veniva inoltre segnalato con tale atto che al BONI erano riconducibili le attività di oscuramento dell'effettiva consistenza delle operazioni di cessione delle c.d. *minorities* che avevano consentito l'apparente raggiungimento dei *ratios* patrimoniali sufficienti a lanciare l'OPA sull'ANTONVENETA.

Si passava inoltre a descrivere le irregolarità, già emerse e sopra descritte, relative al titolo KAMPS.

Si segnalava inoltre la sussistenza di clienti "a rendimento garantito"⁷⁴, nei cui confronti cioè la banca si impegnava a garantire un rendimento prestabilito qualunque fosse stato l'andamento del mercato, e dunque un guadagno certo, nonché l'anomala operatività del citato AIELLO anche sul titolo AUTOSTRADE.

Si procedeva inoltre a passare in rassegna, in particolare, la posizione di SECHI Marco e quella di RICUCCI Stefano.

Quanto alla prima, va ricordato che il 28.10.2005 era stata emessa dalla scrivente ordinanza di convalida di sequestro preventivo avente ad oggetto titoli e fondi facenti capo al SECHI, anche concernenti azioni ANTONVENETA appostate presso la BPL e fino a quel momento non emerse.

Al riguardo, sia in prima battuta, che in una successiva e recente memoria, il SECHI riferiva che la sua posizione era stata interamente gestita dal BONI, e che nei giorni immediatamente precedenti il sequestro, funzionari ancora inseriti nella BPI, e precisamente MIRETTA ROVELLI AMBROSETTI e LUCCHINI, alla presenza del suo collaboratore SEBASTIO, gli avevano consigliato, nell'evidente interesse anche dell'istituto, di "regolarizzare la sua posizione", facendogli sottoscrivere una serie di ordini chiaramente relativi ad operazioni pregresse e consigliandogli di chiudere il tutto.

Nell'atto di denuncia-querela in questione, nonché in un'integrazione dello stesso successivamente pervenuta, si rileva una serie di operazioni illecite compiute dal FIORANI e dal BONI in ordine alla posizione del SECHI, quali in particolare la gestione di *dossier* al predetto intestati e inerenti l'acquisto di vari titoli, quali TELECOM, BRIOSCHI, ANGUS, GENERALI, TIM, ACTIVCARD, dal 2001 al 2005, che avevano generato notevoli plusvalenze, risultate ripartite, come da ammissioni dello stesso SECHI, con i due predetti versando loro in contanti circa i due terzi delle stesse, generando per la banca una complessiva perdita di circa € 7.000.000.

Quanto alla posizione del RICUCCI, in detto atto si premetteva che il collegamento al predetto della GARLSSON era stato "oscurato" dalla banca sino al 17.6.2005, e si riferiva che gli affidamenti allo stesso erano stati deliberati contestualmente alla relativa richiesta.

Dopo aver analizzato i vari passaggi delle operazioni compiute dalla GARLSSON in relazione a detti finanziamenti, che vedevano coinvolto il titolo

⁷⁴ Tra cui GALERATI, CAREGNINI, INVERNIZZI, BORSOTTI, PERITI, BOSCATO.

RCS, si concludeva che alla stessa - che, come si è detto, era socio occulto del patto ANTONVENETA - era stato attribuito un pacchetto di azioni ANTONVENETA avente un valore di carico pari ad €.109.065.000, un valore di mercato pari ad €.132.000.000⁷⁵ a fronte di un pagamento di €.105.000.000.

c3) Le dichiarazioni e le produzioni di PULCINI Massimo

Circa il ruolo avuto nella vicenda incriminata dal RICUCCI, il 23.11.2005, anche alla luce di quanto riferito nel riportato atto di denuncia-querela, veniva dagli inquirenti sentito il PULCINI, revisore contabile del Gruppo MAGISTE INTERNATIONAL sa⁷⁶, il quale riferiva che dal settembre 2004 erano sorti problemi con il suo referente GARGIULO Luigi, producendo anche documentazione relativa alle sue rimostranze avanzate in ordine a carenze di rilievo relative ai bilanci presentati "in bozza" nonché agli ostruzionismi da parte di detta società alle loro richieste di controllo.

In particolare, rilevava il PULCINI, si era rilevato il conseguimento di utili prodotti dall'applicazione di tassi fuori mercato da parte della BPL sede di Milano, anomalie in ordine all'acquisto di un immobile sito in piazza Durante a Milano e la stipula di un contratto di opzione su azioni BPL. Ancora, si evidenziava l'assenza di motivazione economica sottostante la nota operazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile di via Lima in Roma, nonché la circostanza che anche in tal caso le richieste di chiarimenti rivolte alla società erano rimaste inevase.

A seguito di tali accadimenti, si era appreso che la contabilità della società era tenuta dalla FINSEV di Lussemburgo, e, richiesto un incontro con GARGIULO e con lo stesso RICUCCI i quali avevano "pressantemente richiesto (n.d.r. alla società di revisione in questione e dunque al PULCINI) di ritirare una ulteriore lettera datata 8.11.2005 e di rescindere il mandato loro conferito".

Aggiungeva il PULCINI che nel corso del 2005 si erano anche incontrati con il difensore del RICUCCI avv. BOVIO onde trattare la tematica inerente alla normativa di cui alla l.231/2001 facendo presente che per la adozione dei modelli organizzativi previsti da tale legge occorreva costruire la Company Governance perchè altrimenti tale adozione, data la struttura formale del gruppo in questione, sarebbe stata impossibile.

Dalla documentazione prodotta dal PULCINI emergeva in particolare che tramite la BPL sede di Milano, dove il RICUCCI aveva acceso un rapporto, rispettivamente il 29.11.2004, il 6.12.2004 ed il 30.12.2004, era transitata la somma complessiva di \$ 11.258.000 con operazioni di *trading valutario* non di mercato a favore della MAGISTE spa.

c4) Gli accertamenti della GdF

⁷⁵ Valore al 14.5.2005.

⁷⁶ O meglio, componente della società di revisione contabile PRICE WATERHOUSE COOPER spa, avente in particolare l'incarico di seguire il gruppo in questione.

Le appropriazioni concernenti in particolare le retrocessioni di gran parte delle plusvalenze realizzate da clienti privilegiati erano già anche sul punto già emersi dagli accertamenti della GdF⁷⁷ dai quali appunto era emerso che, solo per la "scalata" ANTONVENETA, un gruppo di clienti della BPL aveva ricevuto affidamenti per €.791.134.000 che generavano plusvalenze per complessivi €.82.664.944,26⁷⁸.

Le analisi degli estratti conto di alcuni di tali clienti, quali CONCA, FERRARI, AGGRADI, ORSINI, portavano a verificare significative movimentazioni "in avere" e lo spostamento di somme su altri conti.

c5) Le dichiarazioni di SPINELLI

Lo SPINELLI, sempre il 17.10.2005 ammetteva di aver gestito la posizione di taluni clienti della BPL, pattuendo con gli stessi un ritorno in nero delle plusvalenze realizzate dalle relative operazioni.

Il tutto a suo dire era gestito *in primis* dal BONI, con il quale, insieme al FIORANI - che però era stata la "mente" di tale progetto e che di volta in volta aveva sondato la disponibilità in tal senso dei vari clienti - divideva tali utili, loro consegnati in contanti dai clienti medesimi.

Tali clienti, oltre ad avere un conto personale e/o un conto intestato alle loro società⁷⁹, fruivano di conti su cui venivano erogati finanziamenti dalla banca e su cui venivano effettuate dette operazioni, che avevano visto coinvolto anche l'acquisto di azioni ANTONVENETA⁸⁰.

Ammetteva lo SPINELLI che quello che era stato da loro guadagnato in tale operazione era stato impiegato per arricchimenti personali, negando quindi quanto detto in particolare dal PATRINI in ordine all'elargizione a terzi estranei di parte di detti importi.

c6) Le dichiarazioni di FIORANI

Il FIORANI, il 17.10.2005, sentito dopo lo SPINELLI, prendeva atto delle dichiarazioni di quest'ultimo e le confermava.

Quanto all'operazione in questione anche con riferimento alla vicenda ANTONVENETA, pur ammettendola, escludeva poco verosimilmente che alla spartizione in questione doveva parteciparvi GNUTTI ed i suoi gruppi.

c7) Le dichiarazioni di BONI

Anche il BONI, in contemporanea agli altri due indagati sopra indicati, ammetteva l'addebito, ribaltando tuttavia sullo SPINELLI le principali responsabilità

⁷⁷ Vedasi annotazioni del 9.6.2005, 16.6.2005, 22.8.2005.

⁷⁸ Escusa la posizione, pur rilevante, del ROVEDA, su cui sono in corso tuttora accertamenti.

⁷⁹ Conti che, precisava lo SPINELLI, non venivano "toccati" da tali manovre.

⁸⁰ Sul punto lo SPINELLI precisava di avere personalmente gestito, per tale "scalata", la posizione dei clienti: BESOZZI, CONCA, ORSINI, TAMAGNI, BAIETTA, GALLOTTA, RAIMONDI, DORDONI, PACCHIARINI, LICATA, MILINI

ed affermando che era proprio quest'ultimo a proporre ai clienti individuati come affidabili le operazioni come descritte ed a ripartire poi le plusvalenze realizzate, indicando nel FIORANI l'artefice, già dagli anni 90, di tali strategie.

Quanto alla destinazione delle sue "spettanze", affermava di averle convogliate su un conto Banco Posta di cui è titolare, che attualmente presenta una disponibilità di soli €.250.000, nonché su un conto gestione acceso presso la NUOVA INVESTIMENTI di BIELLA, su cui sono in corso accertamenti.

d) Le condotte di riciclaggio

d1) Le perquisizioni a carico di QUARTIERI e FERRARI e i conseguenti accertamenti della GdF.

A seguito delle prime significative emergenze processuali a carico del QUARTIERI e del FERRARI, come si è accennato, venivano effettuate perquisizioni a loro carico, nel corso delle quali veniva sequestrata copiosa documentazione relativa ad una serie di società immobiliari e finanziarie, tra cui alcune di quelle citate dallo SPINELLI successivamente a tale atto, e nella cui compagine sociale figuravano, tra i soci, la COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE spa, con a.d. ALDRIGHETTI Angelo, e la UNIONE FIDUCIARIA spa.

In particolare, trattavasi della PATRIMONIALE degli ORSI, della BORGO NOBILE srl, della IMMOBILIARE MARINAI d'ITALIA (nella cui compagine figurava la COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE spa) e della IMMOBILIARE MARINAI d'ITALIA srl, della PMG srl, della ARCENE IMMOBILI srl, della ARCENE INFRA srl, della EDICHIARA IMMOBILIARE srl, della BORGO CENTRALE spa⁸¹ (nella cui compagine figurava la UNIONE FIDUCIARIA spa).

Quanto alla COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE spa, dalla documentazione sequestrata risultava che il menzionato avv. GHIOLDI⁸² era il procuratore di una serie di società *off-shore* alla stessa facenti capo, tra cui le citate YOL TRADING CORPORATION, VICTORIA & EAGLE ASSET MANAGEMENT, nonché la ZACHS ENGINEERING Corp., la BORGO NOBILE sa, la MARINA INV., queste due ultime con sede in Lussemburgo.

Quanto invece alla UNIONE FIDUCIARIA spa, si rivenivano mandati fiduciari conferiti da FIORANI, RICUCCI, BESOZZI, GALLOTTA, ROVEDA, FERRARI, SPINELLI, BRUSCHIERI, MARAZZINA.

d2) Le dichiarazioni di ALDRIGHETTI Angelo

Il 27.9.2005, l'ALDRIGHETTI riferiva di aver ricevuto dall'avv. GHIOLDI mandato fiduciario per tutte le *off-shore* facenti capo alla COMPAGNIA

⁸¹ Quest'ultima, come dirà il FIORANI, riconducibile allo GNUTTI.

⁸² Che, come si vedrà, era in realtà il fiduciario di MARMONT.

FIDUCIARIA NAZIONALE spa, aggiungendo che il GHIOLDI era il fiduciario di MARMONT.

Risentito due giorni dopo, il predetto dichiarava che gli "era noto che dietro l'avv. GHIOLDI c'era gente della BPL". Aggiungeva di aver contattato, subito dopo la sua audizione del 27.9.2005 il GHIOLDI, il quale gli aveva confermato che il suo dante causa per tutte e tre le società in questione era stato il MARMONT, e che i relativi fondi erano di provenienza della vendita di una quota di una banca svizzera, forse la ADAMAS.

d3) Le dichiarazioni di FIORANI

Nel corso del suo interrogatorio del 17.10.2005, il FIORANI si vedeva anche questa volta costretto ad ammettere quanto già graniticamente emerso, affermando in ultima analisi la riconducibilità alla sua persona, oltre a quelle dello SPINELLI e del FERRARI ed altri, di tali società, effettivamente destinatarie di affidamenti da parte della BPL.

In particolare, come si è già accennato, riferiva che con il MARMONT aveva creato una sorta di società di fatto partecipando ai vari investimenti con il denaro che riusciva a convogliare presso la BDL di Lugano, aggiungendo di "sentirsi" socio della citata YOL TRADING CORPORATION. Affermava altresì che il denaro che dalla BDL di Lugano tramite il GHIOLDI perveniva alla citata COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE per capitalizzare le menzionate società MARINAI d'ITALIA e BORGO NOBILE - entrambe con attuale sede in Lussemburgo - era derivato dal "nero" ricavato da molte operazioni ed in particolare dalla MIZAR. Aggiungeva di aver utilizzato tale denaro anche per investimenti nella BORGO CENTRALE srl facente capo a GNUTTI, oltre che per altri investimenti per i quali di volta in volta determinati importi venivano su suo ordine bonificati dai predetti su altri conti.

Dalla *summa* delle suesposte e corpose emergono all'evidenza gravi indizi in ordine al reato di cui agli artt.61 n.2 c.p. e 136 tub ipotizzato al capo f) dell'incolpazione a carico del FIORANI, del QUARTIERI, dello SPINELLI e del BONI, nonché del reato di cui agli artt.61 nn. 7 e 11- 646 c.p. e di quello di cui all'art.2635 c.c. ipotizzati ai capi h) ed l) a carico del FIORANI, dello SPINELLI e del BONI, del reato di cui al capo i) ipotizzato a carico del FIORANI e del BONI, ed infine del reato di cui all'art.648 bis c.p. ipotizzato al capo m) a carico del MARMONT, del CONTI e del GHIOLDI.

I conti occulti

Dalle indagini effettuate è altresì emersa la sussistenza nella vicenda incriminata, di conti di "transito" accesi presso banche estere, finalizzati a

convogliare somme provenienti dagli affari illeciti di cui si è detto e per destinarle ad ulteriori conti di "destinazione" che in tal modo avrebbero potuto sfuggire a facili individuazioni ed utilizzati per investimenti strategici.

a) Le dichiarazioni di PATRINI

Come si è accennato, il PATRINI, il 7.10.2005, dichiarava di aver acceso tra la fine del 2000 e gli inizi del 2001 presso la PKB di Lugano il c.d. conto STROZZI, e ciò su mandato del FIORANI, il quale gli aveva detto che non poteva aprire direttamente conti in Svizzera essendovi in corso indagini sulla "scalata" alla BANCA POPOLARE di CREMA. Nella circostanza il FIORANI non gli aveva specificato altro se non che aveva la necessità di avere un conto "coperto", indicandogli la PKB di Lugano avendo stretti rapporti con il direttore BORSETTI.

In particolare, il PATRINI riferiva che nel novembre del 2001 il FIORANI lo aveva informato che su tale conto, acceso con un versamento di 50.000 euro dello stesso PATRINI, sarebbe arrivato un bonifico estero in ordine alla cui futura destinazione, su altri conti esteri, gli avrebbe dato futuri ragguagli, aggiungendo solo che trattavasi di fondi necessari per sottoscrivere l'aumento di capitale BPL allora in corso. Effettivamente, qualche giorno dopo, su tale conto era giunto un bonifico di 3.100.000 euro, ad opera⁸³ del già menzionato BECCARIA Giampiero, a.d. della RIBOLDI NECCHI. In base ad indicazioni dello stesso FIORANI, tale bonifico⁸⁴ era stato girato in parte⁸⁵ su altro conto di transito, c.d. conto COPPE acceso presso la BPL SUISSE di Lugano. A riprova di quanto asserito, il PATRINI mostrava agli inquirenti un sms inviatogli a suo tempo dal FIORANI e conservato sulla memoria del proprio cellulare⁸⁶ in cui erano indicati gli estremi di detto conto, aggiungendo di aver saputo dallo stesso FIORANI che il versamento in questione era destinato a tal prof. RUOZZI.

La residua parte del conto COPPE era invece stata girata, sempre su indicazioni del FIORANI, su due altri conti, e precisamente 1.032.923,25 vennero girati sul c.d. conto RETICOLATO acceso presso la BANCA GOTTARDO di LUGANO, mentre 180.770,25 sul conto cifrato n.788660 acceso presso la BANCA SVIZZERA ITALIANA di Locarno.

b) Le dichiarazioni di MENCLOSSI

Il 14.10.2005 ed il 9.11.2005 il MENCLOSSI confermava quanto sopra con riguardo in particolare alla funzione del conto COPPE ed alle operazioni strategiche attraverso lo stesso effettuate in ordine al titolo KAMPS.

⁸³ Come peraltro emergeva dall'estratto conto prodotto dallo stesso PATRINI agli inquirenti.

⁸⁴ Il quale, su consiglio dello stesso direttore BORSETTI, era stato inserito in una sottorubrica del conto in questione.

⁸⁵ Esattamente per l'importo di 1.549.390,60 euro.

⁸⁶ Sequestrato dagli inquirenti.

Aggiungeva il MENCLOSSI che la "mente" del tutto era stato il BONI, mentre l'ARALDI, intestatario del conto aveva legato al relativo *dossier* una lettera con la quale nominava il FIORANI suo fiduciario per la gestione del conto medesimo.

Il MENCLOSSI in realtà aveva già reso nelle prime sue audizioni dichiarazioni in ordine anche ad altri conti accesi all'estero e finalizzati anch'essi a dette operazioni strategiche, quali il conto BESOZZI, acceso presso la BPL SUISSE, gestito dal BONI e utilizzato per operare sia in ordine all'acquisto di azioni ANTONVENETA, ma prima ancora, in ordine all'acquisto di titoli KAMPS ed AUTOSTRADE, aggiungendo al riguardo che non erano stati ancora distribuiti i *capital gain* dell'operazione ANTONVENETA per un importo di circa 8 milioni di euro.

Il MENCLOSSI, a chiarimento di documentazione che gli era stata sequestrata, aveva anche reso il 5.10.2005 dichiarazioni sul c.d. conto ROSMARINI.

Sul punto aveva riferito che presso il citato studio SPIESS-BRUNONI-PEDRAZZINI, Giampiero ROSMARINI, già dirigente di EFIBANCA, aveva costituito due società, la MATLOC e la TEARS CORP, chiedendo allo stesso MENCLOSSI di aprirgli due conti per effettuare delle operazioni in titoli. Successivamente, sempre presso la BPL SUISSE, erano stati accesi due ulteriori conti, rispettivamente intestati al ROSMARINI ed al fratello di PALENZONA Fabrizio⁸⁷, con l'apertura contestuale di linee di credito, e su cui pervennero da un *broker* di Londra in contatto con BONI, azioni EBISCOM. Quando queste vennero vendute, fu realizzata una plusvalenza di circa 1.600.000 franchi svizzeri che a dire del ROSMARINI, doveva essere suddivisa con il PALENZONA, ma anche con FIORANI e con ZONCADA. La parte di questi ultimi due, che in un primo momento si era deciso di inviarla su altri conti, venne invece ritirata in contanti. Era stato lo stesso MENCLOSSI a consegnare al ROSMARINI a tal fine la somma di 800.000 franchi svizzeri, mentre la parte di spettanza dei due intestatari di detti conti venne girata su altri conti correnti accesi allo scopo presso la sede di Lugano.

c) Gli accertamenti della GdF

Ora, gli accertamenti compiuti dagli inquirenti hanno consentito di riscontrare quanto riferito dai due dichiaranti in questione.

In particolare, è emerso che il conto STROZZI era stato originariamente alimentato dal BECCARIA tramite una rimessa di €3.100.000 proveniente da un conto acceso dallo stesso BECCARIA presso la BDL di Lugano.

E' inoltre emerso che il conto COPPE era intestato ad ARALDI Roberto⁸⁸, ed utilizzato per investimenti strategici, quali quelli relativi ad azioni KAMPS, evidentemente sfruttando la conoscenza che lo stesso ARALDI ed altri dirigenti della

⁸⁷ Attuale vicepresidente di UNICREDIT.

⁸⁸ Componente del collegio sindacale di BPL SUISSE.

9

banca in questione avevano in relazione all'OPA su detta società tedesca da parte del gruppo BARILLA ed alla quale partecipava anche BPL¹⁹.

Da detti accertamenti emergeva altresì una serie di altri conti accessi presso banche estere e riconducibili a FIORANI, BONI e SPINELLI, ed all'evidenza destinati ai suddetti delineati scopi, quali il conto GATTUCCIO, il conto VAPI, i conti BRUNNER 1 e BRUNNER 2.

d) Le dichiarazioni di FIORANI

In sede di interrogatorio, il FIORANI ha ammesso di aver chiesto al PATRINI di aprire presso la PKB di Lugano il conto STROZZI perchè doveva ricevere dal BECCARIA del denaro, riferendo al riguardo di "non ricordare" la causale. Aggiungeva che aveva poi effettivamente fatto convogliare il denaro pervenuto su tale conto sul conto COPPE e sul conto RETICOLATO.

Quanto al conto COPPE, riferiva di essersi accordato con l'ARALDI e con FERRARI Francesco per realizzare degli investimenti mobiliari, tra cui quello relativo al titolo KAMPS, approfittando delle conoscenze che si avevano nell'ambiente in ordine alla futura OPA di BARILLA.

Gli accordi con l'ARALDI, secondo il FIORANI, erano nel senso che le plusvalenze generate da tali operazioni sarebbero state divise per tre, in parti uguali, anche se a suo dire, tale divisione non era ancora avvenuta.

Quanto al conto ROSMARINI ammetteva l'addebito così come riferito dal MENCLOSSI, anche se affermava di non ricordare se vi fosse stato nell'operazione lo ZONCADA.

In ordine al conto GATTUCCIO, riferiva trattarsi di conto acceso presso la BANCA del GOTTARDO di Lugano in occasione della chiusura del conto RETICOLATO ed intestato a SPINELLI, con saldo attuale di circa 9 milioni di euro.

Su tale conto erano confluite le plusvalenze realizzate in BPL SUISSE da BESOZZI, che in realtà era il prestanome di SPINELLI, e che venivano suddivise anche con lo stesso FIORANI. Affermava che da detto conto era partita la somma in nero destinata all'acquisto della menzionata villa sita in Sardegna, in località Cala di Volpe intestata alla GIORNI SERENI srl e di cui si è detto. Ammetteva dunque il FIORANI che tale villa era di sua proprietà, anche se intestata formalmente a detta società la quale, come contropartita, aveva avuto dalla BPL un finanziamento di un € 1.500.000.

e) Le dichiarazioni di SPINELLI

Il 17.10.2005, lo SPINELLI in ordine al conto GATTUCCIO scaricava le relative responsabilità sul FIORANI, affermando di essere stato unicamente

¹⁹ La quale poi entrò nell'operazione al 49% tramite EFIBANCA.

l'intestatario di tale conto, sul quale peraltro il predetto FIORANI opera anche attraverso il menzionato GHIOLDI.

Confermava invece che su tale conto erano confluite plusvalenze realizzate dal BESOZZI provenienti da conti accesi presso la BPL SUISSE.

Ammetteva di essere intestatario di altri conti su banche estere, ed esattamente presso la UBS di Lugano. Trattavasi del conto VAPI e dei conti BRUNNER 1 e BRUNNER 2. Quanto al primo riferiva trattarsi di altro conto su cui erano confluite plusvalenze realizzate dal BESOZZI presso la BPL SUISSE, mentre quanto agli altri due riferiva trattarsi di due conti accesi presso la BDL di Lugano per conto del FIORANI e del BONI e su cui far convogliare quelle che il FIORANI aveva definito "le solite spartizioni". Tali conti, su cui lo stesso SPINELLI aveva operatività formale unitamente all'avv. GHIOLDI, erano stati gestiti da quest'ultimo su istruzioni ricevute dal citato QUARTIERI Aldino.

Lo SPINELLI riferiva altresì che il BONI aveva anche un conto presso la UBS di Londra, intestato alla moglie, e su cui aveva inviato, su indicazioni dello stesso, un suo debito di 250.000 euro.

Detti conti presso la UBS di Londra, a dire dello SPINELLI, erano stati accesi presso detto istituto essendovi una direttrice di nome MAS che gli aveva fatto "una buona impressione".

E' evidente come tali condotte siano inquadrabili nell'ambito del reato di cui all'art.648 bis c.p. contestato all'ARALDI ed al BESOZZI rispettivamente ai capi n) ed o) dell'incolpazione.

Il reato associativo

Da quanto sopra esposto si evincono a chiare lettere, come peraltro si è già detto, gravi indizi di colpevolezza a carico dei cinque indagati di cui in epigrafe in ordine ai reati loro ascritti, e dunque anche a quelli per i quali - dato il limite massimo edittale di pena previsto dalle rispettive norme incriminatrici - è consentita l'applicazione delle misure cautelari coercitive richieste.

Quanto in particolare al reato associativo come descritto al capo a) dell'incolpazione, proprio dai suesposti elementi si ricava inequivocabilmente la sussistenza da anni, nonché la persistenza anche nell'attualità, di una stabile, radicata ed articolata organizzazione in Italia ed all'estero - principalmente in Svizzera ma con ramificazioni anche in Lussemburgo, Panama ed altri "paradisi fiscali" - costantemente dedita alla spoliazione delle risorse della BPL-BPI attraverso operazioni le più varie e complesse ed al conseguente occultamento delle stesse attraverso altrettanto complesse attività di riciclaggio su conti e società estere.

Pur non potendosi allo stato quantificare l'entità dei profitti conseguiti dagli indagati e da altri soggetti loro indubbiamente legati, essendo ancora in corso le indagini al riguardo, proprio dai suesposti elementi può dirsi allo stato che gli stessi abbiano comunque superato le diverse centinaia di milioni di euro - il solo FIORANI avrebbe ancora la disponibilità di circa 70 milioni di euro - con corrispondente documento per la banca e, si ripete, per i medi e soprattutto piccoli risparmiatori.

A tal ultimo riguardo va evidenziato come, per ammissioni di alcuni testi, le perdite per la banca conseguenti a determinate lucrose operazioni, venivano "spalmate" su clienti inconsapevoli ed evidentemente sprovveduti e dunque "minori", e cioè in sostanza, incrementando commissioni e spese varie o addebitando loro spese fittizie.

Tale sodalizio, all'interno della BPL, ha ruotato per anni, come si è detto, intorno alle figure del FIORANI e del BONI, peraltro messe in primo piano dalla stessa denuncia-querela presentata recentemente da detto istituto, coadiuvate dallo SPINELLI, "uomo di fiducia" del primo.

Non può tuttavia trascurarsi come anche all'interno della banca tali personaggi avevano evidentemente referenti e complici di rilievo, non essendo pensabile che operazioni di siffatta specie avvenissero all'oscuro di altri vertici della stessa né che chi eseguiva determinati ordini non avesse il potere, anzi l'obbligo, di opporsi alle stesse.

La rete di complicità che i predetti hanno avuto ha altrettanto evidentemente riguardato soggetti esterni ed anche istituzionali.

Ci si riferisce non solo ai vertici di altre banche italiane ed estere e di società anch'esse italiane ed estere emerse nell'indagine e di cui si è sopra ampiamente parlato, trattandosi per lo più di personaggi intranei alla vicenda incriminata in quanto in massima parte indagati sia per lo stesso reato associativo sia per taluni reati-fine.

Il riferimento è a chi per anni, nonostante numerosi e dettagliati esposti provenienti da qualificate associazioni di consumatori ed anche da privati cittadini⁹⁰, è rimasto inerte, tradendo numerosissimi piccoli risparmiatori, continuando pervicacemente a difendere l'istituto in questione anche nell'ultima clamorosa vicenda, quella relativa alla "scalata" ANTONVENETA.

Tali soggetti, anche al di là di tali esposti, non potevano certo essere inconsapevoli di quello che in detto istituto avveniva né potevano aver agito, nella vicenda da ultimo citata, per tutelare *tout court* l'"italianità" del sistema bancario, volendosi ed anzi dovendosi a tutti i costi con essa proteggere - per evidenti e necessitate alleanze politiche ampiamente emerse durante numerose

⁹⁰ I quali peraltro, anche con missive direttamente pervenute a quest'ufficio, hanno ribadito le accuse, la gran parte dettagliate e sicuramente ricche di utilissimi spunti di indagine, già evidenziate - come da documentazione allegata - agli organi di controllo e di vigilanza.

Q

delle conversazioni intercettate⁹¹ - chi, solo dall'"italianità" del sistema bancario, avrebbe potuto continuare a fruire di ingenti ed illeciti profitti.

I ruoli assunti dagli attuali indagati nell'organigramma del sodalizio in questione sono stati sopra già delineati, anche se molti di essi sono tuttora in fase di ulteriore approfondimento, come del resto la sussistenza di altri conti e società loro riconducibili.

In particolare, quanto ai profili che in questa sede rilevano, va osservato che:

°Il FIORANI è risultato, quanto meno a livello esecutivo, il vero promotore ed organizzatore del sodalizio in questione, individuando le operazioni immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti, occupandosi, direttamente o tramite suoi referenti di fiducia, delle trattative occulte relative all'acquisizione della ADAMAS, all'operazione MIZAR, della concessione di finanziamenti del tutto anomali a società immobiliari e finanziarie lui riconducibili o comunque di interesse per il sodalizio, nonché di finanziamenti a clienti privilegiati con patti di retrocessione delle plusvalenze realizzate da operazioni strategiche loro suggerite, nonché creando strutture *off-shore* con conti presso banche estere, svizzere, monegasche, ma anche del Jersey e di Singapore, utilizzando al riguardo prestanome e fiduciari italiani e stranieri per riciclare adeguatamente i proventi di dette attività;

°il BONI, in qualità di direttore finanziario di BPL, in stretto contatto con il FIORANI, è risultato attivo nella "cura" dei clienti privilegiati di cui sopra, raggiungendo con gli stessi accordi di retrocessione dei guadagni conseguiti dalle operazioni come si è detto loro suggerite o addirittura direttamente gestite, occupandosi anch'egli quale "braccio destro" del FIORANI della creazione delle menzionate strutture *off-shore*;

°lo SPINELLI, consulente esterno ed ex dirigente della BPL, è emerso, si ripete, come l'"uomo di fiducia" del FIORANI, individuando anch'egli le operazioni immobiliare e finanziarie da cui trarre particolari profitti nonché i clienti più affidabili con cui effettuare le operazioni di cui sopra, e creando strutture societarie sia italiane che estere riferibili al sodalizio e delle quali veniva spesso ad essere il prestanome onde schermare la presenza in esse della BPL, e curando anch'egli conti esteri da utilizzare per riciclare i proventi di dette attività;

°Il MARMONT ed il CONTI, unitamente al GHIOLDI, sono invece risultati essere coloro che di fatto gestivano le società *off-shore* ed i relativi conti e rapporti bancari su cui far convogliare detti proventi, in particolare mettendo a disposizione dell'organizzazione la YOL TRADING CORPORATION, la VICTORIUA & EAGLE ASSET MANAGEMENT, la BORGO NOBILE sa ed altre ancora, gestendo anche i conti esteri occulti riferibili al FIORANI, al BONI ed allo SPINELLI, quali i citati conti TARGUM, BRUNNER 1 e BRUNNER 2, il GILDI altresì agendo da procuratore di società anch'esse *off-shore* fiducianti della menzionata COMPAGNIA

⁹¹ Al riguardo va evidenziato che molteplici conversazioni appaiono "omissate" in quanto pacificamente coinvolgenti parlamentari e dunque personaggi di rilievo istituzionale, in costante contatto con taluni degli indagati in concomitanza della "scalata" ANTONVENETA.

Dalla riportata dinamica dei fatti in questione si ricava inequivocabilmente la sussistenza, in concreto, del pericolo di inquinamento probatorio, del pericolo di fuga ed infine del pericolo di reiterazione dei reati contestati.

Quanto al primo pericolo, va evidenziato come in sede di perquisizione, sia originariamente presso la BPL che successivamente presso gli uffici di QUARTIERI Aldino, oltre al rinvenimento di preziosa documentazione prima d'allora occultata agli inquirenti, è stata rinvenuta inequivocabile traccia della sparizione, ossia della cancellazione di *file* informatici verosimilmente inerenti le operazioni in questione. Inoltre, documentazione "riservata", pacificamente inerente dette operazioni, è risultata occultata in cassette di sicurezza aperte presso banche estere e di cui si è venuti a conoscenza tramite soggetti che hanno deciso di collaborare con gli inquirenti. Ancora, va evidenziato che la rete protettiva di cui si è detto è ancora in atto, essendo in corso delicate indagini volte a focalizzare ruoli ricoperti nella vicenda da personaggi di ben altro livello ed in particolare di politici di rilievo che, a detta di uno dei collaboratori⁹⁴, avrebbero tratto ingenti profitti da dette operazioni. Non va poi dimenticato che le società *off-shore* ed i relativi rapporti all'estero sono tuttora operanti e che pertanto deve considerarsi attuale, cioè "in permanenza", la realtà illecita emersa, mentre d'altro canto detti rapporti non sono allo stato tutti ben individuati, con la conseguenza che lo *status libertatis* degli indagati in questione finirebbe per inevitabilmente compromettere le indagini in corso finalizzate soprattutto all'individuazione dei profitti "spariti", e dunque per consentire la definitiva dispersione degli stessi.

Non va sul punto dimenticato che il MARMONT ed il CONTI sono tuttora ai vertici della BPL SUISSE, la quale come si è visto esaminando le risultanze dell'ispezione della BANCA d'ITALIA ha posto e sta ponendo in essere condotte di palese ostruzionismo ed anzi di aperta opposizione a detta attività e dunque alla ricerca di elementi utili per compiutamente ricostruire la complessa vicenda.

Infine, sempre in ordine a tale pericolo, va evidenziato, come già si è accennato, che di recente il FIORANI ha pensato bene di trasferire i fondi esistenti su conti accesi presso banche europee e in parte già individuati, a Singapore, e ciò su consiglio di GHIOLDI, per cui appare doversi ricondurre ad una mera dichiarazione finalizzata a tamponare interventi repressivi quali quelli che qui si dispongono ed evidentemente temuti, il tenore della missiva con cui il FIORANI ed il BONI hanno di recente palesato la volontà del predetto di far rientrare in Italia detti capitali.

Quanto al pericolo di fuga, va semplicemente evidenziato che la particolare gravità dei reati contestati, in uno alle notevoli disponibilità economiche che gli indagati hanno all'estero consente di considerare probabile e concreta la sottrazione degli indagati alle conseguenze del presente procedimento attraverso l'allontanamento dall'Italia ed il riparo in paesi stranieri "più ospitali" dove peraltro operano e dimorano tuttora il MARMONT ed il CONTI.

⁹⁴ Il citato PATRINI.



Venendo infine al pericolo di reiterazione di condotte similari, è sufficiente rilevare come, si ripete, si tratti di reati perduranti nell'attualità.

Nè: ad intaccare la concretezza di tale pericolo possono dirsi idonee le dichiarazioni parzialmente ammissive rese da FIORANI, BONI e SPINELLI.

Fatta eccezione per qualche conto estero non ancora emerso e di cui ha parlato lo SPINELLI, va rilevato come si tratti di dichiarazioni all'evidenza "necessitate" dalla sussistenza dei robusti elementi di prova già raccolti, mentre d'altro canto i predetti non hanno inteso nè svelare i protagonisti della rete protettiva esterna di cui si è detto - giungendo il FIORANI a rendere dichiarazioni risibili in ordine a talune conversazioni intercettate ed ai suoi asseriti "sospetti" riguardo tali operazioni - nè tantomeno a consentire l'individuazione ed il recupero dei profitti illeciti conseguiti.

La misura della custodia in carcere, richiesta per FIORANI, BONI, MARMONT e CONTI, appare sicuramente proporzionata alla peculiare gravità dei fatti in questione, sulla quale appare superfluo ogni ulteriore commento, ed adeguata allo stato a far fronte a dette esigenze, essendo l'unica in grado di adeguatamente fronteggiare tali esigenze cautelari.

Quanto in particolare alla misura degli arresti domiciliari, che come da richiesta deve invece riguardare lo SPINELLI data la sua anziana età⁹⁵, va rilevato come la stessa, per gli ampi margini di libertà ad essa connaturali, non consente evidentemente di neutralizzare gli evidenziati pericoli, e ciò avuto riguardo sia al pericolo di fuga, sia ai moderni strumenti di comunicazione che consentirebbero comunque da un lato la compromissione delle esigenze probatorie evidenziate, dall'altro la prosecuzione, anche tramite terzi, dell'attività incriminata.

P.Q.M.

visti gli artt. 272 e ss, 284 e 285 c.p.p.

APPLICA

a FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, MARMONT DU HAUT CHAMP Paolo Umberto Giulio e CONTI Massimo, la misura cautelare della custodia in carcere, quanto al FIORANI limitatamente ai reati di cui ai capi a), b), c)

⁹⁵ Tuttavia a tale misura andrà come da richiesta connesso il divieto di comunicare con terzi estranei, proprio allo scopo di fronteggiare, sia pur con i fisiologici limiti di cui a tale misura, gli evidenziati pericoli. Peraltro non va sottovalutato che lo SPINELLI ha comunque rivestito nell'economia della vicenda un ruolo sia pur di rilievo ma comunque subordinato a quello del FIORANI e degli altri componenti l'illecito sodalizio.